

Proc. n. 1135/2019



IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Composto dai Magistrati:

Enrico Silvestro Ravera	Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro	Giudice rel.
Paola Bozzo Costa	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 1135 /2019 promossa da:

_____ nato a _____ (_____, BANGLADESH)
il 21/02/1993 CUI _____ VESTANET _____ rappresentato e difeso
dall'Avv. BALLERINI ALESSANDRA in forza di mandato in atti.

PARTE RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-**

Ufficio territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro *pro tempore*

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25
("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al

codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...") del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Sezione di Genova prot. n. 79998/2018 com. as. emesso in data 16.11.2018

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.01.2019 cittadino del Bangladesh, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino Sezione di Genova richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, depositando memoria ed insistendo come in atti.

E' intervenuto il PM che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del Casellario Giudiziale non risultano precedenti penali e neppure risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Genova, infine, non si evincono risultanze SDI, né precedenti Ufficio Immigrazione, né precedenti DIGOS.

All'udienza del 10.09.2019 il Giudice ha effettuato l'audizione del ricorrente con l'ausilio di un interprete.

All'esito, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in Camera di Consiglio.

Il ricorrente ha dichiarato di essere nato nel villaggio di .. ., sito nel distretto di .. . di essersi trasferito, nel 2012, a Dacca; di essere di religione mussulmana, di aver studiato per otto anni; di aver lavorato come sarto; che la sua famiglia è composta complessivamente da cinque tra fratelli e sorelle, dei quali lui è il maggiore; di non essere sposato e di non avere figli.

Quanto ai motivi per cui ha dovuto lasciare il Bangladesh, ha dichiarato che dopo alcuni anni dal matrimonio di sua sorella - avvenuto nel 2008 - i familiari di .. ., il marito, avevano chiesto alla famiglia del ricorrente la somma di 250.000



taka per poter aprire un'attività; che in quel momento l'unico che lavorava era il padre del ricorrente, il quale aveva fatto loro presente che tutto ciò che guadagnava serviva per mantenere la numerosa famiglia; che a quel punto i familiari del marito della sorella l'hanno bruciata con del kerosene, provocandole lesioni sul 75% del corpo (vi è fotografia in atti, cfr. all. n. 4); che la famiglia del ricorrente aveva denunciato il fatto alla Polizia; che dopo alcuni giorni il ricorrente era stato malmenato dal cognato; che lui si era quindi recato da un medico, il quale, solo dopo l'intervento di un anziano del villaggio si è convinto a prestare le cure necessarie, in quanto quello era un atto grave ed il ricorrente avrebbe prima dovuto fare la denuncia; che dopo essere stato medicato il ricorrente si è recato a Dacca presso una zia materna, dove è rimasto per tre/quattro mesi e dove ha iniziato a lavorare come sarto; che nel frattempo i familiari del marito della sorella continuavano a cercarlo e mandavano i poliziotti a casa del ricorrente per intimidire i familiari e facendo pressioni affinché lui ritirasse la denuncia; che a quel punto, a gennaio 2016, si è trasferito in India, dove ha lavorato, sempre come sarto, per cinque/sei mesi; che successivamente ha saputo che molte persone si recavano in Libia onde è tornato in Bangladesh, dove dalla città di Chittagong, attraverso l'intermediazione di un trafficante a cui ha pagato la somma di 400.000 taka si è recato in Libia, dove è rimasto circa un mese prima di imbarcarsi per l'Italia; che la sorella attualmente vive con i genitori, ha problemi agli occhi e cicatrici sulla schiena ed al collo; che al momento del matrimonio con Shubo non vi era alcun accordo per alcuna somma di denaro/dote; che al momento del matrimonio la ragazza aveva 13/14 anni; che la famiglia del ricorrente non aveva sollevato problemi sul matrimonio, nonostante la giovane età della ragazza, in quanto i due avevano una relazione e le cose sembravano andare bene; che la somma di denaro richiesta da _____ era per poter avviare un'attività; che la famiglia dell'uomo è composta dalla madre, due fratelli e da una sorella, mentre il padre è deceduto; che dopo circa un anno e mezzo dal matrimonio, _____ si è recato a casa del ricorrente dicendo che gli servivano 250.000 taka per aprire un'attività; che, successivamente al loro rifiuto hanno saputo che la sorella era stata picchiata dal marito, ma i genitori del ricorrente *"hanno detto che quella era una cosa normale che poteva succedere tra marito e moglie e le hanno detto di tornare da lui"* (cfr. verbale di audizione pag. 8); che in ogni caso il padre del ricorrente ha chiamato il genero e gli ha detto che

avrebbe fatto un prestito per dargli almeno in parte, il denaro che lui chiedeva; che tuttavia [redacted] ha risposto che lui voleva subito tutto il denaro; che *“per un po’ le cose sono state così e dopo qualche giorno abbiamo scoperto che mia sorella era finita in ospedale”* (ibidem); che dopo la denuncia presentata dal ricorrente, Shubo è stato arrestato dalla Polizia, ma successivamente è uscito su cauzione ed il relativo procedimento penale a suo carico è stato archiviato; che dopo la fuga del ricorrente a Dacca, il fratello di [redacted] si è recato a casa del ricorrente minacciando il padre che avrebbe ucciso tutti se non avessero ritirato la denuncia; che anche la polizia, essendo corrotta, si recava periodicamente a casa del ricorrente cercando di convincerli a ritirare la denuncia; che ad oggi il ricorrente ha paura di tornare in Bangladesh in quanto la famiglia di [redacted] è potente, corrompe la Polizia essendo anche riuscita a fermare il procedimento penale e teme che con una falsa denuncia, potrebbe essere a sua volta arrestato: *“Sicuramente hanno dei rancori nei miei confronti perché [redacted] è stato in galera quindi potrebbero farmi del male per via di questi rancori”* (cfr. verbale di audizione pag. 9); ha infine precisato di non aver contratto prestiti per il viaggio verso la Libia avendo consegnato al trafficante una somma di denaro che aveva guadagnato con il proprio lavoro da sarto *“Io lavoravo, quindi avevo un po’ di soldi e con quei soldi sono arrivato in Libia”* (ibidem pag. 9).

La Commissione ha rigettato le domande di protezione del ricorrente ritenendo il racconto *“vago, generico e privo di dettagli riferibili ad un vissuto personale”* (cfr. provvedimento di rigetto pag. 2), nonché ritenendo vaghe e generiche anche le figure del cognato e dei suoi familiari e ritenendo altresì non comprensibili i motivi che avrebbero spinto il marito della sorella a fare la richiesta di dote trascorso oltre un anno dal matrimonio, in assenza di accordi precedenti, nonché – infine – ritenendo non comprensibili i motivi *“per cui sarebbero arrivati, nel giro di pochi giorni, a perpetrare siffatto delitto nei confronti della ragazza”*.

La Commissione ha infine ritenuto non convincente l’attualità delle minacce in quanto l’aggressore ha ormai ottenuto l’archiviazione del procedimento penale a suo carico e non avrebbe più messo in atto ulteriori aggressioni nei confronti dei familiari del ricorrente, tenuto altresì conto che i fatti narrati sono avvenuti dieci anni fa.



Status di rifugiato

I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale: nel racconto del signor non si fa riferimento a tale tipo di persecuzione, per cui, ancorché veritieri, i fatti narrati non risultano integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D. L.vo 251/2007.

Protezione sussidiaria

Va altresì esclusa la possibilità di riconoscere la cd. protezione sussidiaria ex art.14 del D.lgs n°251/2007 lett. A) e lett. B), in quanto gli elementi forniti dal ricorrente anche a seguito della audizione in udienza non consentono di poter affermare che, nella concretezza, il ricorrente abbia rischiato o possa rischiare ancora oggi di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati - quale potrebbe essere la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ad opera dello Stato o di terzi.

La sola allegazione del timore di ritorsioni da parte dei familiari del cognato quale conseguenza della denuncia a suo tempo presentata dal ricorrente contro l'uomo non è sufficiente per affermare raggiunta la prova di un rischio ancora attuale di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati.

A tale riguardo si sottolinea che il cognato, secondo quanto riferito dal ricorrente stesso, avrebbe ottenuto l'archiviazione del procedimento penale a suo carico, corrompendo le autorità, per cui il rischio di essere condotto in prigione a causa della denuncia a suo tempo dal ricorrente è venuto meno.

Per quanto attiene la protezione sussidiaria ex art.14 Lett. C) D.Igs 251/2007, non si ritiene sussistente in Bangladesh l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, così come richiesto dalla citata norma nonché dalla CGUE con le sentenze 17.2.2009 (Caso Elgafaji) e 30.1.2014 (resa in causa Diakité).

Tra l'altro è lo stesso ricorrente a non riferire in sede di audizione davanti alla Commissione, nè davanti al Giudice in sede di udienza, in merito ad un possibile suo coinvolgimento, in modo specifico, in una eventuale situazione di pericolo in cui lo stesso si potrebbe trovare qualora ritornasse in Bangladesh in conseguenza di una situazione di pericolosità del luogo in cui il predetto risiedeva.



Protezione umanitaria

Quanto alla protezione umanitaria, in via preliminare va affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL 13/2018 del 04.10.2018 pubblicato sulla GU del 04.10.2018 ed in vigore dal 05.10.2018.

Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 TUI ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08 abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale: in tale contesto normativo si impone, dunque, il ricorso ai principi generali di cui all'art. 11 dis. prel. c.c.

Va precisato sotto questo profilo che l'art. 1 comma 9 del DL 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorni per motivi umanitari, riguardando la *fase successiva* rispetto all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto e dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (su cui meglio *infra*).

Per la giurisprudenza della Suprema Corte, il principio di irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Cass. civ. Sez. I 03.07.2013, n. 16620; Cass. SSUU 2926/67, 2433/2000, 14073/02; *contra* Ord. Cass. 11750/2019 e 11751/2019).

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della



domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda.

A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche con riguardo alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello *status* di rifugiato, rispetto alle quali, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa.

Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto alla *status* di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto tutte situazione riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (Cfr. Cass SSUU 11535/2009; Cass. nn. 4764/1997; 907/1999; 5055/2002; 8423 e 11441/2004; Cass. Civ. Sez. I 4455/2018).

Giusto tutto quanto sopra, va precisato con specifico riguardo alle caratteristiche della protezione umanitaria, che i seri motivi di carattere umanitario – ovvero risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano ed alla ricorrenza dei quali l'art. 5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del relativo permesso di soggiorno - sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza derivante dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (Cass. SSUU 19393/2009; Cass. SSUU n. 5059/2017).

In altre decisioni la Corte di Cassazione ha precisato che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), che la concessione di tale permesso di soggiorno possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).



Vanno, quindi, valutate le circostanze preesistenti e più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesioni dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere nuovamente immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente del paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione di suoi diritti fondamentali inviolabili.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 TUI non definisce i "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*", che possono impedire il rientro del richiedente nel suo Paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad esempio particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Non va dimenticato a questo proposito che, come chiarito dalla SC con la pronuncia n. 4455/2018 "*l'art. 3 comma 1 della l. 110/2017 ha introdotto il c 1.1 dopo il comma 1 dell'art. 19 [del TU. Immigrazione] nel quale è previsto un sostanziale ampliamento delle condizioni di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria essendo stato aggiunto il fondato motivo di essere sottoposti a tortura e, comunque essendo stato espressamente imposto di tenere conto nel giudizio da svolgere delle 'violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani'*".

Proprio dal raffronto – richiesto dalla citata pronuncia della Cassazione – tra le condizioni soggettive (familiari e lavorative) ed oggettive (rispetto dei diritti umani) alle quali il ricorrente andrebbe incontro qualora fosse rimpatriato ed il positivo e



fattivo percorso di integrazione sociale intrapreso dallo stesso, emerge come vi siano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo fondato il rischio che lo stesso – ove rimpatriato – vada incontro ad *“una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”* (Cass. n. 4455/2018).

Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza e nella impossibilità di mantenere il proprio nucleo familiare: a tale riguardo di sottolinea che il ricorrente ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, in quanto ad oggi lavora con regolare contratto come saldatore a tempo pieno presso la società s.p.a. una ditta sub appaltatrice di servizi di manutenzione, percependo una retribuzione oscillante tra € 1.000,00 e € 1.200,00 euro mensili, a seconda delle ore lavorate.

Dal CU 2018 risulta un reddito complessivo annuo di euro 12.000,00 per 250 giorni di lavoro, mentre dal CU 2019 risulta un reddito totale di euro 15.000,00 per 250 giorni di lavoro.

Si veda, sul punto, Ordinanza Trib. Bari del 13.03.2019 e relativa alla valorizzazione dell’inserimento lavorativo di un cittadino della Costa d’Avorio: *“Si ritiene che nel caso di specie debba essere tutelato, attraverso il riconoscimento della protezione umanitaria, il diritto al lavoro, come posizione soggettiva assoluta del singolo, tutelata dall’art. 35 Cost. Difatti, l’odierno ricorrente, sia in sede di domanda reiterata che nel corso del presente giudizio, ha documentato di aver stipulato in data 01.10.2016 un contratto di lavoro “a tempo indeterminato” parziale per n. 25 ore settimanali con (...) e con retribuzione mensile di circa € 1.000,00, come da contratto di lavoro, CUD 2017 e 2018, attestazione di avvenuti bonifici dello stipendio e relative buste paga (da luglio 2017 a novembre 2017, da febbraio 2018 a maggio 2018, da luglio 2018 a gennaio 2019), tutti versati in atti. Inoltre, ha comprovato di aver stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in data 04.05.2017. Si ritiene inoltre che il ricorrente goda attualmente di una retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 Cost., essendo la stessa conforme al minimo previsto dalla legge per la qualifica rivestita.*



Si aggiunga inoltre che l'oggettiva stabile collocazione dell'istante nel mondo del lavoro, così come dimostrata nel caso concreto, porta a ritenere integrati i requisiti dell'inserimento dello straniero nel nostro tessuto sociale, per cui la sua posizione risulterebbe fortemente incisa dal rifiuto della protezione umanitaria. In altri termini, la valutazione comparativa tra la situazione di integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al paese di origine porta a ritenere integrati i presupposti per l'accoglimento della protezione umanitaria (in tal senso Cass. n. 4455/2018). Si può dunque ritenere che il rimpatrio forzoso nel paese di origine esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità incidendo sulla sua dignità personale, essendo orfano dei suoi genitori e tenuto conto che nel suo paese d'origine incontrerebbe gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, peraltro in un paese con una situazione socio-politica difficile come la Costa d'Avorio.

Invero, il ricorrente, che in Italia conduce un'esistenza dignitosa (circostanza comprovata dalla documentazione lavorativa e dal contratto di locazione, in atti), si troverebbe in caso di ritorno nel suo paese, a dover fronteggiare la situazione di indigenza che caratterizza la Costa d'Avorio (suo paese di provenienza), dove questi, peraltro, come emerge ex actis, aveva dovuto interrompere gli studi perché "era difficile per i miei genitori. Quell'anno mio padre è stato licenziato" (cfr. verbale di audizione del 09.07.2014); inoltre sarebbe bruscamente interrotto il percorso di stabile integrazione sociale fin qui raggiunto".

Provvedimento da emettere

Va infine precisato che, come già detto, il DL 113/2018 conv. dalla L. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

Il principio generale di irretroattività comporta tuttavia, nel caso di specie, che la nuova legge non possa essere applicata essendo procedimento relativo ad un rapporto giuridico sorto anteriormente al 05.10.2018: all'art. 1 comma 9 la citata legge ha, in particolare, previsto che "nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno



recante la dicitura "casi speciali" ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 8".

Deve, tuttavia, osservarsi in merito che:

- Parlando di procedimenti in corso la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi, volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato "*per motivi umanitari*", ma recante la dicitura "*casi speciali*" (e comunque, pur sempre della durata di anni due, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).
- La norma menziona solo il provvedimento della CT e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, ovvero, più verosimilmente, ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della CT) e non anche dall'art. 19 comma 9 D. Lgs. 150/2011 (poi abrogato dal DL 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte d'Appello) qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 T.U. immigrazione. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della CT;
- L'art. 1 comma 9 come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'AG di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi del dicato art. 1 comma 9 un permesso recante la dicitura "*casi speciali*" della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per



motivi di lavoro autonomo o subordinato e con applicazione, alla relativa scadenza, delle disposizioni di cui al comma 8;

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

Spese processuali

Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali sono interamente compensate.

Si provvede con separato Decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Dichiara la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente **nato a** **BANGLADESH** **il** **CUI (J VESTANET** e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 DL 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura "*casi speciali*" della durata di anni due; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata nonché al PM presso il Tribunale di Genova.

Così deciso, in Genova nella camera di consiglio del 10.09.2019

Il Giudice est.

Maria Antonia Di Lazzaro

Il Presidente

Enrico Silvestro Ravera

